

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001**

CENTRO DI COORDINAMENTO NAZIONALE PILE ED ACCUMULATORI

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI NELLA RIUNIONE DEL 19/07/2024

INDICE

PREFAZIONE	3
CAPITOLO 1 – IL D. LGS. 231/2001	5
1.1 Introduzione	5
1.2 Il quadro normativo di riferimento.....	5
1.3 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione	11
1.4 Fattispecie di reato rilevanti: i cc.dd "reati presupposto"	12
1.5 Reati commessi all'estero	20
1.6 Regime sanzionatorio.....	20
1.6.1 La sanzione pecuniaria	20
1.6.2 Le sanzioni interdittive	21
1.6.3 La pubblicazione della sentenza.....	23
1.6.4 La confisca	23
1.6.5 Pluralità di illeciti e prescrizione.....	23
1.7 La responsabilità ex D. Lgs. 231 nei casi di trasformazione, fusione, scissione o cessione o conferimento dell'azienda.....	23
1.8 Esclusione della responsabilità	24
1.9 Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo.....	25
1.10 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti	27
CAPITOLO 2 – DESCRIZIONE DEL IL CONSORZIO	27
2.1 CDCNPA.....	27
2.2 Modello di <i>governance</i>	27
2.2.1 L'Assemblea dei Consorziati (Art. 10 dello Statuto).....	27
2.2.2 Il Comitato Esecutivo (Art. 12 dello Statuto).....	28
2.3 Assetto organizzativo	29
CAPITOLO 3 - METODOLOGIA DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO	29
3.1 Premessa	29
3.2 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.....	32
CAPITOLO 4 - L'ORGANISMO DI VIGILANZA	34
4.1 L'Organismo di Vigilanza di CDCNPA.....	34
4.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	36
4.3 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	38
4.3.1 Flussi Informativi.....	38
4.3.2 39	
Whistleblowing.....	39
4.4 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi sociali.....	41
4.5 Raccolta e conservazione delle informazioni.....	41
CAPITOLO 5 - SISTEMA DISCIPLINARE	41
CAPITOLO 6 - PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	42
6.1 Premessa	42
6.2 Dipendenti.....	42
6.3 Altri destinatari	43
CAPITOLO 7 - ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO	43
7.1 Adozione del Modello.....	43
7.2 Aggiornamento e adeguamento.....	44
ALLEGATI	45
1) Codice Etico	45
2) Reati Presupposto della Responsabilità dell'ente	45
3) Matrice Attività/Reati.....	45
4) Protocolli/Parte Speciale.....	45
5) Sistema Disciplinare	45

PREFAZIONE

La nascita del CDCNPA – I principi ispiratori del Modello

Il Centro di Coordinamento Nazionale Pile ed Accumulatori (di seguito, “**CDCNPA**” o, talvolta, il “**Consorzio**”) è stato costituito il 7 giugno 2011 da 15 Sistemi Collettivi ed Individuali in attuazione del Decreto Legislativo 20 novembre 2008 no. 188 (“**D.Lgs.188/2008**”)¹ a cui detti sistemi hanno delegato le funzioni di coordinamento delle loro attività di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori. Il Consorzio ha sede a Milano.

Il Consorzio ha deciso di dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (talvolta, “**Modello 231**” o “**Modello**”) al fine di elaborare e realizzare un sistema di *governance* aderente a sempre più elevati *standard* etici, in grado di favorire la diffusione costante della cultura del controllo e una maggiore sensibilizzazione verso comportamenti responsabili e consapevoli, come tale idoneo ad evitare e/o ridurre il rischio di reati previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 sulla “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*” (di seguito “**D. Lgs. 231/2001**” o “**Decreto**”).

In linea con il nuovo scenario normativo e di autoregolamentazione interna, CDCNPA ha altresì intrapreso una serie di iniziative volte a dare attuazione concreta al Modello di *compliance* adottato. Ciò ha comportato per il Consorzio la necessità di conformare la propria struttura e le proprie modalità di gestione al predetto Modello mediante l’attuazione e/o la programmata realizzazione dei seguenti interventi:

- ❑ Mappatura, analisi e valutazione dei rischi;
- ❑ Nomina dell’Organismo di Vigilanza e Controllo;
- ❑ Verifica della adeguatezza delle procedure adottate ai fini della creazione di un adeguato sistema di controllo preventivo;
- ❑ Verifica dell’esistenza di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro per ciò che concerne le c.d. “linee di riporto” (organigrammi);
- ❑ Verifica dell’adeguatezza dei Sistemi Informativi;
- ❑ Revisione dei poteri di firma e dei livelli autorizzativi;
- ❑ Adozione di sistemi di controllo di gestione;
- ❑ Predisposizione di un piano di comunicazione interna ed esterna;
- ❑ Formazione del personale e sistema sanzionatorio;
- ❑ Previsione di Audits periodici.

In ossequio alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza formatasi sul D. Lgs. 231/2001, in base alla quale il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo deve scaturire da una visione organizzativa – e non solo giuridico – formale – dei fenomeni aziendali, CDCNPA ha elaborato ed attuato un Modello in grado di assolvere alla propria funzione in modo efficiente ed efficace.

La volontà del Consorzio di aderire ai principi sottesi al D. Lgs. 231/2001, di cui il presente Modello costituisce riprova, trova riscontro anche nel Codice Etico (**Allegato 1**) - che contiene i principi

¹ Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188 recante “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE” in GURI n. 283 del 3 dicembre 2008 - Suppl. Ordinario n. 268.

fondamentali e i valori cui il Consorzio si ispira nella sua ferma adesione alle previsioni e alle finalità sottese al D. Lgs 231/20021.

Il Codice Etico costituisce dunque parte integrante e sostanziale del presente Modello, esprimendo gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione delle funzioni e delle attività consortili affidate al Consorzio e, in primis, ai suoi collaboratori, siano essi membri degli organi dello stesso o dipendenti.

Obiettivi e destinatari del Modello

Il Modello ha la finalità di prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 ed è indirizzato a tutti coloro che operano a qualunque titolo per CDCNPA, quale che sia il rapporto – anche temporaneo – che li lega allo stesso e/o che intrattengono rapporti con il Consorzio, in particolare:

- ❑ membri del Comitato Esecutivo
- ❑ membri degli altri organi consortili, nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale, intendendosi per tale qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione del Consorzio
- ❑ dipendenti (compresi i dirigenti ove presenti), inclusi i lavoratori a termine o a tempo parziale e i lavoratori somministrati a cui sono stati assegnati poteri; collaboratori, stagisti, intendendosi per tali i soggetti che intrattengono con il Consorzio rapporti di rappresentanza, distribuzione commerciale ovvero rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione
- ❑ consulenti occasionali e continuativi
- ❑ intermediari, partner commerciali, *dealers*, professionisti e fornitori di beni e servizi
- ❑ ogni altra controparte che intrattenga rapporti con il Consorzio.

Il Modello è stato approvato dall'Assemblea dei Consorziati nella seduta del 19/07/2024.

CAPITOLO 1 – IL D. LGS. 231/2001

1.1 Introduzione

Il 4 luglio 2001 è entrato in vigore il D. Lgs. 231/2001 che ha introdotto, per la prima volta, nell'ordinamento italiano il principio della responsabilità amministrativa diretta degli enti – ed, in particolare, delle società – per alcune fattispecie di reato commesse, nel loro interesse o a loro vantaggio, (a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente oppure b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno di tali soggetti.

Tradizionalmente, infatti, il diritto penale trova applicazione solo nei confronti delle persone fisiche in virtù del brocardo “*societas delinquere non potest*” che esclude l'imputabilità alle entità giuridiche di illeciti penali. Tale principio è affermato dall'art. 27 della Costituzione che sancisce la natura personale della responsabilità penale.

In aderenza alla Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla protezione degli interessi finanziari, al Protocollo di Bruxelles del 26 novembre 1996 e alla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla corruzione di pubblici ufficiali dell'Unione Europea, il D. Lgs. 231/2001 ha mutato radicalmente l'impostazione succitata, chiamando gli enti a rispondere, a titolo di responsabilità amministrativa, di determinate fattispecie di reati ove commesse, nel loro interesse o a loro vantaggio, dai cc.dd. “soggetti apicali” o dalle persone “sottoposte” alla direzione o alla vigilanza di tali soggetti.

Il D. Lgs. 231/2001 ha quindi la finalità di coinvolgere nella punizione di taluni reati il patrimonio degli enti che, in forza del principio succitato, non subivano in passato le conseguenze dei reati commessi a loro vantaggio o nel loro interesse da propri amministratori e/o dipendenti.

Prima di delineare i contenuti del D. Lgs. 231/2001 è importante precisare che, come evidenziato da autorevole dottrina, la responsabilità di cui al Decreto in esame è definita “amministrativa” solo in ragione degli ostacoli esistenti, per le ragioni su evidenziate, al riconoscimento di una vera e propria responsabilità penale in capo alle persone giuridiche. Tuttavia, dapiù parti, si ritiene che la disciplina in esame abbia in realtà introdotto nel nostro ordinamento una vera e propria responsabilità penale delle persone giuridiche, come tale accertata dal giudice ad istanza del pubblico ministero nel rispetto delle norme sul procedimento penale e definita “amministrativa” solo per la necessità di raggiungere un “compromesso legale” tra la necessità di coinvolgere, nella punizione di alcuni illeciti di natura penale, il patrimonio della persona giuridica che se ne avvantaggia e l'esigenza di rispettare i limiti imposti dalle norme costituzionali.

1.2 Il quadro normativo di riferimento

1. Come anticipato, già la **Convenzione OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) del 17 dicembre 1997** in materia di corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali prevedeva la responsabilità amministrativa degli enti per alcune fattispecie di reato.

Successivamente, la **Legge 29 settembre 2000 n. 300** ha ratificato le convenzioni OCSE e dell'Unione Europea contro la corruzione nel commercio internazionale e contro la frode ai danni della Comunità Europea. L'art. 11 della legge citata ha delegato il Governo a predisporre un testo normativo che disciplinasse tale tipo di responsabilità.

Il Governo, in attuazione della delega allo stesso conferita, ha emanato il **Decreto Legislativo n. 231/2001** che inizialmente elencava, tra i reati dalla cui commissione derivava la responsabilità

amministrativa degli enti, solo quelli concernenti rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25).

2. Successivamente, il D. Lgs. 231/2001 è stato integrato con ulteriori ipotesi di reato, inserite dalle seguenti norme:

- art. 6 della **Legge 23 novembre 2001, n. 409**, recante “*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro*”, che ha inserito i reati in materia di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, aggiungendo l'art. 25 *bis*.
- art. 3 del **Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61**, recante “*Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'art. 11 della Legge 3 ottobre 2001, n. 366*”, che ha introdotto il successivo art. 25 *ter*, estendendo la responsabilità amministrativa degli enti anche alla commissione dei reati societari, per i quali, tuttavia, è stata prevista l'applicabilità delle sole sanzioni pecuniarie.
- art. 3 della **Legge 14 gennaio 2003, n. 7**, recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*” che ha inserito nel Decreto l'art. 25 *quater* che ha previsto la responsabilità amministrativa degli enti anche per i reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. In particolare, il terzo comma del citato articolo prevede che qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati, all'ente si applichi la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività prevista dall'art. 16, comma 3 del Decreto.
- art. 5 della **Legge 11 agosto 2003, n. 228**, recante “*Misure contro la tratta di persone*” che, introducendo nel Decreto l'art. 25 *quinquies*, ha inserito tra i reati rilevanti ai fini della normativa in esame, reati in materia di tratta di persone.
- art. 9 della **Legge 18 aprile 2005 n. 62**, (“*Legge Comunitaria 2004*”), in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, che con l'introduzione dell'art. 187 *quinquies* nel Testo Unico sulla Finanza ha previsto la responsabilità amministrativa delle società anche in relazione alle fattispecie di reati societari rientranti nel c.d. *market abuse*.
- **Legge 28 dicembre 2005, n. 262**, recante “*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*” ha introdotto modifiche che, direttamente o indirettamente, hanno inciso sul D.Lgs. 231/2001 ed in particolare:
 - l'art. 31 della L. 262/2005 ha introdotto tra i reati societari di cui all'art. 25 *-ter* del D. Lgs. 231/2001 il delitto di “*omessa comunicazione del conflitto di interessi*”, previsto dall'art. 2629-*bis* c.c.;
 - l'art. 34 ha abrogato l'art. 2623 c.c. ed ha introdotto il delitto di “*falso in prospetto*” all'interno del Testo Unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (art. 173-*bis*), senza tuttavia prevedere nel D. Lgs. 231/2001 nessun rinvio a tale norma;
 - l'art. 39 ha disposto che le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25 *ter* D.Lgs. 231/2001 fossero raddoppiate.

3. Tra gli interventi più rilevanti è da annoverare la **Legge 16 marzo 2006, n. 146**, recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001*”.

Tale provvedimento legislativo, pur senza modificare formalmente il testo del D. Lgs. 231/2001, ne ha ampliato in misura significativa l'ambito di operatività. L'art. 10 del suddetto provvedimento, rubricato “*Responsabilità amministrativa degli enti*” dispone infatti quanto segue:

- per i delitti previsti dagli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale (*Associazione per delinquere e Associazione di tipo mafioso*), dall'articolo 291-*quater* del Testo Unico di cui al Decreto del

Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43² (*Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri*), e dall'articolo 74 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309³ (*Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*), si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati sopra indicati, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 del D.Lgs. 231/2001;

- per i reati concernenti il c.d. *traffico di migranti* (articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286), si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote. All'ente si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 per una durata non superiore a due anni;
- per i reati concernenti l'*intralcio alla giustizia* (articoli 377-bis e 378 c.p.), si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

4. Successivamente, è stata emanata la **Legge 3 agosto 2007 n. 123** recante "*Previsioni in tema di protezione e salute sul posto di lavoro*", che ha apportato ulteriori integrazioni al D. Lgs 231/2001. In particolare:

- l'art. 9 della Legge 123/2007 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 *septies* riguardante i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi, gravissime, commessi con *violazione delle norme antinfortunistiche* e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

5. In un momento successivo, è stato emanato il **Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231** recante "*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*", che ha apportato ulteriori integrazioni al D. Lgs 231/2001, attraverso l'inserimento dell'art 25 *octies* ai sensi del quale:

- per i reati di riciclaggio (artt 648-bis e 648-ter c.p.), all'ente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote e si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, per una durata non superiore a due anni.

6. La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche è stata altresì ampliata dalla **Legge 17 marzo 2008 n. 48** che ha incluso tra i c.d. "reati presupposto della responsabilità 231" i c.d. *cyber crimes*, (art 24 *bis* D.Lgs. 231/2001).

7. Un ulteriore intervento legislativo sul D. Lgs. 231/2001 è stato operato dal **Decreto Legislativo 1 aprile 2008 n. 81** in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che ha dato esecuzione alla delega attribuita dal Governo con la sopra richiamata Legge 123/2007. Tale decreto legislativo, che raccoglie e riforma completamente la materia della sicurezza sul lavoro, ha introdotto alcune previsioni nel sistema di responsabilità amministrativa degli enti.

In particolare:

- **l'art. 30** individua alcuni requisiti specifici per il Modello di organizzazione gestione e controllo che l'ente deve adottare;

² Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 recante "*Approvazione del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale*".

³ Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 recante "*Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza*".

- **l'art. 300** ridisegna il sistema delle sanzioni cui l'ente deve essere sottoposto in caso di violazione della normativa antinfortunistica, modificando l'art. 25 *septies* del D. Lgs. 231/2001.
8. Ulteriori interventi legislativi sul Decreto sono stati operati dall'art. 15 della **Legge 23 luglio 2009 n. 99** che, aggiungendo l'art 25 bis. 1 e l'art 25 novies al D. Lgs. 231/2001, ha inserito i *delitti contro l'industria e il commercio* e i *delitti in materia di violazioni del diritto d'autore* tra i reati presupposto e dall'art. 4 della **Legge 3 agosto 2009 n. 116** che ha aggiunto al Decreto l'art. 25 novies, inserendo così il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 377 bis c.p. tra i reati rilevanti ai fini del D.Lgs.231/2001.
 9. Il novero dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 è stato ampliato dal **Decreto Legislativo 7 luglio 2011 n. 121** recante "*Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*" che ha introdotto tra i reati rilevanti ex D. Lgs. 231/2001 numerosi reati ambientali (si veda in prosieguo).
 10. Il D. Lgs 231/2001 è stato poi modificato dal **Decreto Legislativo 16 luglio 2012 n. 109** recante "*Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*" che ha novellato il D. Lgs. 231/2001 introducendo l'art. 25 duodecies (di cui in prosieguo), estendendo la responsabilità amministrativa degli enti al reato di occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all'art. 22 co. 12 bis del D.Lgs. 286/1998.
 11. Successivamente, con la **Legge 6 novembre 2012, n. 190** recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", il legislatore nazionale è nuovamente intervenuto sul novero dei reati rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001, rimodulando alcuni reati-presupposto in materia di corruzione - quali la corruzione per atto d'ufficio, diventata "corruzione per l'esercizio della funzione" (art. 318 c.p.) ovvero la concussione (art. 317 c.p.) – ed estendendo l'ambito di applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti al nuovo reato di "*induzione indebita a dare o promettere utilità*" (art. 319 quater c.p.) e di "*corruzione tra i privati*" nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c., come riformulato dalla legge stessa.
 12. L'elenco dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 è stato ulteriormente ampliato dalla **Legge 15 dicembre 2014, n. 186** recante "*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*" che ha introdotto nell'ordinamento nazionale il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter-1 c.p.), estendendo allo stesso la responsabilità ex D. Lgs. 231/2001 mediante l'integrazione dell'art. 25-octies.
 13. Nell'anno 2015, con due provvedimenti normativi susseguitisi a distanza di pochi giorni, la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti è stata oggetto di ulteriori integrazioni ad opera della **Legge 22 maggio 2015 n. 68**, recante "*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*", che ha introdotto nel codice penale nuove fattispecie di reati ambientali (inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività e impedimento al controllo ambientale) che assumono rilievo anche ai fini della responsabilità ex 231 e della **Legge 27 maggio 2015 n. 69** recante "*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*" che ha apportato modifiche rilevanti in materia di (i) sanzioni per i delitti contro la P.A., (ii) reato di false comunicazioni sociali e (iii) responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari.
 14. Nel corso del 2016, sono stati adottati i seguenti provvedimenti normativi, anch'essi idonei a modificare ulteriormente il quadro normativo di riferimento: (i) **Decreto Legislativo 15 gennaio**

2016 n. 7 recante “*Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67*” che, modificando la Legge 18 marzo 2008, n. 48, è indirettamente intervenuto sull'art. 24 bis del D. Lgs. n. 231/2001; (ii) **Decreto Legislativo 21 giugno 2016, n. 125** recante “*Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI*” che è intervenuto in via indiretta, sull'art. 25 bis del D. Lgs. n. 231/2001 riformulando alcune delle fattispecie di reato presupposto in esso contenute e (iii) **Legge 29 ottobre 2016 n. 199** recante “*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*”, che ha modificato l'art. 25 quinquies del D.Lgs. n. 231/2001, introducendo tra i reati presupposto il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603 bis c.p. nella nuova fattispecie, come riscritta dalla legge in commento.

15. Il 7 gennaio 2017 è poi entrata in vigore la **Legge 11 dicembre 2016, n. 236** recante “*Modifiche al Codice Penale e alla Legge 1 aprile 1999, n. 91 in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché alla Legge 26 giugno 1967, n. 458 in materia di trapianto del rene tra persone viventi*” che ha inserito nel codice penale l'art. 601 bis (Traffico di organi prelevati da persona vivente) e ha riformulato - richiamando ora anche l'art. 601 bis - il sesto comma dell'art. 416 c.p. (Associazione per delinquere) che rientra tra i reati presupposto del D. Lgs. 231/01 ai sensi dell'art. 24 ter dello stesso.
16. Il 14 aprile 2017 è entrato in vigore il **Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38** recante “*Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*” che ha (i) ridisegnato la fattispecie del reato di “*Corruzione tra privati*” di cui all'art. 2635 c.c.; (ii) introdotto, al nuovo articolo 2635 bis c.c., il reato di “*Istigazione alla corruzione tra privati*” e (iii) modificato altresì l'art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001.
17. Il successivo 12 dicembre 2017 è entrata in vigore la **Legge 20 novembre 2017, n. 167** recante “*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017*” che ha introdotto, nel Decreto, l'art. 25 terdecies rubricato “*razzismo e xenofobia*” ricomprendendo così, tra i reati presupposto, anche i reati in questione previsti e punti dall'art. 3, co 3-bis della Legge 13 ottobre 1975, n. 654 con cui è stata ratificata in Italia la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.
18. Pur non incidendo sul catalogo dei reati rilevanti, è opportuno segnalare per completezza che il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la **Legge 30 novembre 2017, n. 179**, recante “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*” (c.d. *Legge sul Whistleblowing*) che ha modificato l'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 al fine di prevedere la puntuale tutela dei dipendenti e/o dei collaboratori di società che abbiano segnalato illeciti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle proprie mansioni lavorative.
19. Il 31 gennaio 2019 è entrata in vigore la **Legge 9 gennaio 2019 n. 3** recante “*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*” che (i) ha introdotto tra i reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 il reato di traffico di influenze illecite di cui all' art. 346 bis c.p. (modificato dalla stessa legge) ed ha (ii) inasprito le sanzioni interdittive nei confronti dell'ente per i reati contro la P.A. contemplati dall'art. 25 del D. Lgs. 231/2001.
20. Il 17 maggio 2019 è entrata in vigore la **Legge 3 Maggio 2019, n. 39** recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014*” che ha introdotto l'art. 25 quaterdecies inserendo, tra i reati rilevanti, quello di frode in competizioni sportive e quello di esercizio abusivo

di gioco o di scommesse e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati di cui alla Legge di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.⁴

21. Il 22 settembre 2019 è entrato in vigore il **Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 10**, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, co. 1 della Legge 18 novembre 2019, n. 133, recante "*Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica*" che ha istituito il c.d. perimetro di sicurezza nazionale cibernetica ed ha introdotto una nuova fattispecie delittuosa di reato informatico, estendendo la rilevanza del reato in questione ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001.
22. Successivamente, il 25 dicembre 2019 è entrata in vigore la **Legge 19 dicembre 2019, n. 157** recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*" che ha inserito, all'art. 25-quinquiesdecies alcuni reati tributari di cui al D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 all'interno del catalogo di cui al D. Lgs. 231/2001.
23. Il 30 luglio 2020, è entrato in vigore il **Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75** recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*" che ha (i) esteso la responsabilità 231 degli enti ad ulteriori fattispecie di reati tributari ove presentino elementi di internazionalità (si veda meglio dopo) e alle fattispecie di contrabbando previste dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, introducendo l'art. 25 sexies-decies e (ii) ha modificato altre fattispecie di reato preesistenti
24. Il **Decreto legislativo 8 novembre 2021 n.184** ha poi introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-octies rubricato "*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*" recependo la Direttiva Europea n. 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio.
25. Il **D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 195**, recante l' "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 novembre 2021 ed entrato in vigore il 15 dicembre 2021 che apporta diverse modifiche ad alcuni reati del Codice penale ed in particolare ai reati richiamati dall'*art. 25-octies* del D.Lgs. 231/2001; in virtù delle modifiche apportate ai citati reati è prevista la punibilità degli stessi anche ove il reato presupposto sia una contravvenzione.
26. La **Legge 23 dicembre 2021 n. 238** ha poi apportato alcune modifiche a reati contemplati dagli artt. 24 bis, 25 quinquies e 25 sexies del D. Lgs. 231/2001.
27. Il **Decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13**, nella misura in cui le sue previsioni sono state fatte salve dalla **Legge 28 marzo 2022 n. 25**, è poi intervenuto - seppur indirettamente - sul catalogo dei reati presupposto.
28. La **Legge 9 marzo 2022 n. 22**, recante "*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*" ha introdotto, nel libro II del codice penale, il titolo VIII-bis, rubricato "dei delitti contro il patrimonio culturale" e ha ampliato il novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa in esame integrando il D. Lgs. 231/2001 con gli artt. 25-septiesdecies.
29. La **Legge 28 marzo 2022, n. 25** di conversione, con modifiche, del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 recante "*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*" che ha apportato alcune modifiche al Codice penale, a far data dal 29 marzo 2022, inclusa la modifica di alcuni reati richiamati dall'*art. 24* del D.Lgs. 231/2001.
30. Il **D.lgs. n. 156 del 4 ottobre 2022** (c.d. "**Decreto correttivo e integrativo**") - entrato in vigore il 6 novembre 2022 - ha approvato in via definitiva il decreto legislativo correttivo e integrativo del decreto legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 di attuazione della Direttiva Europea 2017/1371 ("**Direttiva PIF**") modificando, alcuni reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001 (i.e. ampliamento

⁴ Legge 13 dicembre 1989, n. 401 recante "*Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive*

dell'ambito dell'art. 322-bis c.p., richiamato dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2001, estensione dell'istituto della confisca per equivalente, specifica che i reati tributari di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e di indebita compensazione (artt. 4, 5 e 10 quater D.lgs. 74/2000) sono applicabili nel caso di "sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea" e che le condotte dei reati di dichiarazioni fraudolente e di dichiarazioni infedeli (artt. 2, 3 e 4 D.lgs. 74/2000) sono punibili anche a titolo di tentativo).

31. Il **Decreto legislativo 2 marzo 2023 n. 19** che modifica l'art. 25-ter del D.lgs 231/01, dedicato ai reati societari, ha aggiunto una nuova fattispecie (che è entrata in vigore dal 15 luglio 2023), che punisce le false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121 (in relazione alle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere).
32. Il **Decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24**, in materia di *whistleblowing*, ha poi portato ad una ridefinizione importante riscrivendo una parte rilevante dell'art. 6 del D.lgs 231/2001, modificando il comma 2-bis (che ora rimanda al nuovo D.lgs. 24/2023) e abrogando i commi 2-ter e 2-quater.
33. La **Legge n. 93 del 14 luglio 2023** recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica" - entrata in vigore l'8 agosto 2023 – ha (tra le altre) modificato l'art. 171 ter della Legge 633/1941, richiamato dall'art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001. In particolare, è stata aggiunta la lett. h-bis comportando, in tal senso, l'estensione della responsabilità da reato delle persone giuridiche anche per le ipotesi di chi abusivamente "(...) esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita".
34. La **Legge n. 206 del 27 dicembre 2023** recante "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy" - entrata in vigore in data 11 gennaio 2024 - ha (tra le altre) ampliato l'ambito di applicazione del reato di cui all'art. 517 c.p. rubricato "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci", richiamato dall'art. 25-bis.1 del D.Lgs. n. 231/2001 (Delitti contro l'industria e il commercio), introduce tra le condotte rilevanti ai fini dell'integrazione del reato anche quella di chi "detiene per la vendita", opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.
35. La **Legge 9 ottobre 2023 n. 137** ha poi: (i) modificato l'articolo 24 introducendo i delitti di turbata libertà degli incanti (cfr. art. 353 c.p.) e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (cfr. art. 518-ter c.p.); (ii) modificato l'articolo 25-octies che richiama ora la fattispecie di trasferimento fraudolento di valori (cfr. art. 512-bis c.p.); ed (iii) è intervenuta prevedendo sanzioni più gravi per alcuni delitti contro l'ambiente già inclusi nel catalogo dei "reati 231".

1.3 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, in ossequio al principio di legalità, l'ente può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato solo se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto ed a condizione che il reato sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio dai seguenti soggetti:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da

persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso (cc.dd. "soggetti apicali")⁵ (art. 5, co. 1 lett. a) del Decreto);

- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (cc.dd., "soggetti sottoposti")⁶ (art. 5, co. 1 lett. b) del Decreto).

Di conseguenza, la responsabilità dell'ente sussiste solo per i **reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio**⁷ da soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione o da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente, ovvero da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti in precedenza citati **qualora non siano state adottate misure idonee a prevenire il reato**.

Ciò significa che la sola esistenza in capo all'autore del reato dei rapporti soggettivi sopra qualificati non è, di per sé, sufficiente a far sorgere la responsabilità dell'ente. L'ente risponde del reato nei casi in cui il suo autore lo abbia commesso con l'intenzione di perseguire un interesse (esclusivo o concorrente) dell'ente stesso o nei casi in cui il reato commesso si riveli comunque vantaggioso per l'ente.

A ciò si aggiunga la fondamentale precisazione contenuta nell'art. 8 del D. Lgs. 231/2001 ai sensi del quale la responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile o il reato si sia estinto per causa diversa dall'amnistia.

L'ente, al contrario, non risponde se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.4 Fattispecie di reato rilevanti: i cc.dd "reati presupposto"

Le fattispecie di reato alle quali consegue la responsabilità dell'ente sono riportate nell'elenco che segue:

a) reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)⁸

⁵ Si considera "soggetto in posizione apicale" colui che riveste funzioni di rappresentanza dell'ente (es. il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio), di amministrazione o direzione (es. gli Amministratori ed i Direttori Generali). Tali funzioni possono essere svolte anche presso un'unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (es. il Direttore di una filiale o di una divisione). Inoltre, si considera in posizione apicale colui che esercita la gestione e il controllo dell'ente anche solo di fatto (es. l'amministratore di fatto o il socio unico che si occupa della gestione).

⁶ Si considerano "soggetti sottoposti" tutti i soggetti che operano in posizione sottoposta alla "direzione o alla vigilanza" dei vertici dell'ente, ossia ogni persona che abbia con l'ente un qualsivoglia rapporto funzionale (tra cui i lavoratori subordinati) nonché i soggetti che intrattengono con l'ente rapporti di agenzia o rappresentanza commerciale ovvero altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lavoro a progetto, lavoro somministrato; inserimento; tirocinio estivo di orientamento) ovvero qualsiasi altro rapporto contemplato dall'art. 409 del codice di procedura civile, nonché i prestatori di lavoro occasionale.

⁷ I concetti in esame sono diversi sotto il profilo giuridico in quanto l'"interesse" ha una connotazione soggettiva da valutarsi in una prospettiva *ex ante*, mentre il "vantaggio" richiede una verifica *ex post*, atteso che lo stesso può assumere carattere oggettivo in quanto può essere conseguito dall'ente anche se la persona fisica che ha commesso il reato non ha agito nel suo interesse.

⁸ In relazione ai reati di cui agli Artt. 314 co. 1, 316 e 323 c.p. le sanzioni previste dal D. Lgs 231/2001 si applicano quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

- ❑ peculato (art. 314 c.p.),
- ❑ peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.),
- ❑ malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.),
- ❑ indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.),
- ❑ concussione (art. 317 c.p.),
- ❑ corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.),
- ❑ corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.),
- ❑ circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.),
- ❑ corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.),
- ❑ induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.),
- ❑ corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.),
- ❑ pene per il corruttore (art. 321 c.p.),
- ❑ istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.),
- ❑ peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità europee o di Assemblee Parlamentari Internazionali e di Organizzazioni Internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322 bis c.p.),
- ❑ abuso d'ufficio (art. 323 c.p.),
- ❑ frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- ❑ traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.),
- ❑ truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640 co. 2 n. 1 c.p.),
- ❑ truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.),
- ❑ frode informatica [in danno dello stato o di altro ente pubblico o dell'unione europea] (art. 640 ter c.p.),
- ❑ frode ai danni del fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva,
- ❑ turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.),
- ❑ turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.).

b) reati informatici (art. 24bis)

- ❑ documento informatico (art. 491 bis c.p.),
- ❑ accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.),
- ❑ detenzione, diffusione e installazione abusiva di codici di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.),
- ❑ detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.),
- ❑ intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.),
- ❑ detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.),
- ❑ danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.),
- ❑ danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.),
- ❑ danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.),
- ❑ danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.),

- ❑ frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.),
- ❑ fattispecie ex art 1 co. 11, del D. L. 21 settembre 2019, n. 10 convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, co. 1, L. 18 novembre 2019, n. 13.

c) reati di criminalità organizzata (Artt. 24 ter)

- ❑ associazione per delinquere (art. 416 c.p.),
- ❑ associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 *bis* c.p.),
- ❑ scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.),
- ❑ sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.),
- ❑ associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* DPR 43/1973),
- ❑ associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/1990),
- ❑ illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co.2 lett.) a c.p.p.).

d) reati di falsità di monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25bis)

- ❑ falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.),
- ❑ alterazione di monete (art. 454 c.p.),
- ❑ spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.),
- ❑ spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.),
- ❑ falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.),
- ❑ contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.),
- ❑ fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.),
- ❑ uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.),
- ❑ contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.),
- ❑ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

e) reati contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis.1)

- ❑ turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.),
- ❑ illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.),
- ❑ frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.),
- ❑ frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.),
- ❑ vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art 516 c.p.),
- ❑ vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.),
- ❑ fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.),
- ❑ contraffazione di indicazione geografica o denominazione di origine di prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).

f) reati societari (art. 25 ter)

- ❑ false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.),
- ❑ false comunicazioni sociali di lieve entità (art. 2621 *bis* c.c.),
- ❑ false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.),

- impedito controllo (art. 2625 co. 2 c.c.),
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.),
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.),
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.),
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.),
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.),
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.),
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.),
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.),
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.),
- aggio (art. 2637 c.c.),
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.),
- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023).

g) **delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25^{quater})**

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.),
- associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270 *bis* c.p.),
- circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270 *bis*.1 c.p.),
- assistenza agli associati (art. 270 *ter* c.p.),
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quater* c.p.),
- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 *quater*.1 c.p.),
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinqües* c.p.),
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *quinqües*.1 c.p.),
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 *quinqües*.2 c.p.),
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *sexies* c.p.),
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.),
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 *bis* c.p.),
- atti di terrorismo nucleare (art. 280 *ter* c.p.),
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 *bis* c.p.),
- sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289 *ter* c.p.),
- istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.),
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.),
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.),
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.),
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.),
- impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (Art. 1 l. 342/1976),
- danneggiamento delle installazioni a terra (Art. 2 l. 342/1976),
- sanzioni (Art. 3 l. 342/1976),
- repressione del finanziamento del terrorismo (art. 2 Convenzione di New York del 9.12.1999).

h) **reati relativi a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25^{quater}-1)**

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.).

i) **reati contro la personalità individuale (art. 25^{quinqües})**

- riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.),
 - prostituzione minorile (art. 600*bis* c.p.),
 - pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.),
 - detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600*quater* c.p.),
 - pornografia virtuale (art. 600 *quater* 1 c.p.),
 - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600*quinquies* c.p.),
 - tratta di persone (art. 601 c.p.),
 - acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.),
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.),
 - adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.).
- j) **abusi di mercato (art. 25*sexies*)** (c.d. "Market Abuse")
- abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF),
 - manipolazione di mercato (art.185 TUF),
 - abuso di informazioni privilegiate (art. 187 *bis* TUF),
 - manipolazione di mercato (art.187 *ter* TUF).
- k) **reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25*septies*)**
- omicidio colposo (art. 589 c.p.),
 - lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).
- l) **ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25*octies*)**
- ricettazione (art. 648 c.p.),
 - riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.),
 - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.),
 - autoriciclaggio (648 *ter*. 1 c.p.).
- l bis) **reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25*octies* 1)**
- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *ter* c.p. "),
 - detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti" (art. 493 *quater* "),
 - frode informatica" nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale art. 640-ter,
 - ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti,
 - trasferimento fraudolento di valori (art. 512-*bis* c.p.).
- m) **reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*)**
- art. 171 co. 1 lett. a) *bis* e 3, 171 *bis*, 171 *ter*, 171 *septies* e 171 *octies* della L. 633/1941.
- n) **reato di cui all'art. 377 *bis* c.p. (art. 25 *decies*)**
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.).

o) reati ambientali di cui al D.Lgs. 121/2011 e alla Legge 68/2015 (art. 25 undecies) quali:

- ❑ divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi [reato richiamato dal comma 5 dell'articolo 256 del DLGS 152/2006] (Art. 187 DLGS 152/2006),
- ❑ scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (Art. 137 c.2, 3, 5, 11 e 13 DLGS 152/2006),
- ❑ attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256 c.1, lett. a) e b), 3, 4, 5 e 6 primo periodo DLGS 152/2006),
- ❑ bonifica dei siti (Art. 257 c.1 e 2 DLGS 152/2006),
- ❑ violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 c.4 secondo periodo DLGS 152/2006),
- ❑ traffico illecito di rifiuti (Art. 259 c.1 DLGS 152/2006),
- ❑ sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260-*bis* c. 6, 7 secondo e terzo periodo e 8 DLGS 152/2006),
- ❑ superamento valori limite di emissione (Art. 279 c.5 DLGS 152/2006),
- ❑ inquinamento doloso provocato da navi (Art. 8 DLGS 202/2007),
- ❑ inquinamento colposo provocato da navi (Art. 9 D.LGS 202/2007),
- ❑ disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Artt. 1, 2 e 3-*bis* L. 150/1992),
- ❑ divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (Art. 6 L. 150/1992),
- ❑ cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Art. 3 c. 6 L. 549/1993),
- ❑ disastro Ambientale (Art. 452-*quater* CP),
- ❑ inquinamento ambientale (Art. 452-*bis* CP),
- ❑ circostanze aggravanti (Art. 452-*octies* CP),
- ❑ attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452-*quaterdecies* CP),
- ❑ delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-*quinquies* CP),
- ❑ traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-*sexies* CP),
- ❑ uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-*bis* CP),
- ❑ distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-*bis* CP).

p) reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*) introdotto dal D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, in attuazione della Direttiva 2009/52/CE che ha introdotto norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

q) reati di razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies*)

- ❑ propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-*bis* c.p.⁹).

⁹ La norma in esame, originariamente contenuta nell'art. 3 della Legge 654/1975 è stata collocata all'interno del codice penale a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 1° marzo 2018 n. 21, entrato in vigore il successivo 6 aprile, che ha introdotto disposizioni per l'attuazione del c.d. "principio della riserva di codice nella materia penale". La norma in questione ha infatti abrogato l'art. 3 della Legge 654/1975 ed introdotto nel codice penale l'art. 604 bis che ne riproduce il contenuto. Nessuna modifica ha invece interessato l'art. 25 *terdecies* del D. Lgs. 231/2001 che continua formalmente a richiamare la norma ormai abrogata. In considerazione dei principi operanti in materia penale, pertanto, si potrebbe dubitare della possibilità di continuare a comprendere il reato in questione nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell'ente. Si è nondimeno ritenuto di maggiore tutela per il Consorzio continuare ad elencare il reato in questione tra quelli rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001. Ciò anche in considerazione di quanto disposto dall'art. 8 co. 1

r) **reato di inosservanza delle sanzioni interdittive comminate ai sensi del D.Lgs. 231/2001** previsto dall'art. 23 del medesimo Decreto.

s) **reati previsti dalla Legge 146/2006 (c.d. "reati transnazionali")¹⁰:**

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.),
- associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.),
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309),
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43),
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art 12, co. 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5, del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286),
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, co. 3, 3 *bis*, 3 *ter*, 5, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286),
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.),
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

t) **reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa (art. 25 quaterdecies):**

- frode in competizioni sportive (Art. 1 Legge 401/1989),
- esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Art. 4 Legge 401/1989).

u) **reati tributari (art. 25 quinquiesdecies):**

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 co. 1 e 2 bis Dlgs 74/2000),
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici Art. 3 Dlgs 74/2000),
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 co. 1 e 2 bis Dlgs 74/2000),
- occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 Dlgs 74/2000),
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 Dlgs 74/2000),
- dichiarazione infedele (art. 4 Dlgs 74/2000),
- omessa dichiarazione (art. 5 Dlgs 74/2000),
- indebita compensazione (art. 10 *quater* Dlgs 74/2000¹¹).

del Decreto Legislativo 1° marzo 2018 n. 21 che così dispone: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale (...)".

¹⁰ L'art. 3 della Legge 146/2006 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" definisce reato transnazionale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".

¹¹ L'art. 25 quinquiesdecies, come modificato dal D.Lgs 75/2020 precisa che i reati di cui agli artt. 4, 5 e 10 bis del D. Lgs 74/2000 assumono rilevanza ai fini della responsabilità 231 qualora commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro.

v) **reati di contrabbando di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (art. 25 sexiesdecies)**¹²:

- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282),
- contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283),
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284),
- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285),
- contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286),
- contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287),
- contrabbando nei depositi doganali (art. 288),
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289),
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290),
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291),
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *bis*),
- altri casi di contrabbando (art. 292),
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater*),
- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *ter*).

z) **delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies)**

- furto di beni culturali (art. 518 *bis* c.p.),
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 *ter* c.p.),
- ricettazione di beni culturali (art. 518 *quater*),
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 *octies* c.p.),
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 *novies* c.p.),
- importazione illecita di beni culturali (art. 518 *decies* c.p.),
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 *undecies* c.p.),
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 *duodecies* c.p.),
- contraffazione di opere d'arte (art. 518 *quaterdecies* c.p.),

aa) **riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevicies)**

- riciclaggio di beni culturali (art. 518 *sexies* c.p.),
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 *terdecies* c.p.).

Le categorie sopraelencate potranno essere incrementate da ulteriori fattispecie meritevoli di tutela, attraverso specifiche previsioni normative.

Per una descrizione analitica delle fattispecie di reato ivi elencate, si rinvia al catalogo dei Reati Presupposto della Responsabilità dell'ente di all'**Allegato 2**.

In merito ai reati societari, si ricorda che la loro rilevanza per gli enti che hanno forma di consorzio (e non di società) è discussa.

Nondimeno, in ragione di possibili mutamenti nell'interpretazione della dottrina e della giurisprudenza, il Consorzio, ha preferito aderire ad una interpretazione rigorosa delle disposizioni

¹² *Violazioni costituenti reato quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila ai sensi dell'articolo 1, comma 4, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, oltre che nelle ipotesi aggravate punite con la pena detentiva, da ritenersi fattispecie autonome di reato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, d.lgs. cit.) d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.*

in esame e, quindi, considerare i reati societari rilevanti anche per CDCNPA; ciò a tutela del Consorzio stesso, dei suoi Consorziati e di tutti gli *stakeholders*.

1.5 Reati commessi all'estero

Al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo, l'art. 4 del D. Lgs. 231/2001 dispone che nei casi e alle condizioni previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del codice penale¹³, l'ente avente nel territorio dello Stato la sede principale può essere chiamato a rispondere anche in relazione a reati commessi all'estero.

Tale responsabilità sussiste se ricorrono i seguenti presupposti:

- (i) il reato deve essere stato commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente;
- (ii) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- (iii) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dalla normativa;
- (iv) lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto non procede in autonomia a perseguire il reato.

1.6 Regime sanzionatorio

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono graduate in base alla gravità della condotta criminosa.

Quale conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, il D. Lgs. 231/2001 prevede a carico degli enti le seguenti sanzioni amministrative:

- sanzioni pecuniarie
- sanzioni interdittive
- pubblicazione della sentenza
- confisca

Le sanzioni pecuniarie e quelle interdittive sono ridotte da un terzo alla metà nel caso in cui la commissione dei reati sopra indicati avvenga nelle forme del solo tentativo.

1.6.1 La sanzione pecuniaria

Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 231/2001, **la sanzione pecuniaria** è obbligatoriamente applicata in ogni ipotesi di illecito amministrativo dipendente da reato rilevante ai sensi del Decreto.

La sanzione pecuniaria viene applicata per **quote** in un **numero non inferiore a cento e non superiore a mille**. Considerato che, ai sensi della succitata norma, l'importo di una quota va da un **minimo di 258 euro** ad un **massimo di 1.549 euro**, ne consegue che **la sanzione pecuniaria applicabile** ad un ente nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui al D. Lgs. 231/2001 **può variare** da un **minimo di 25.800 euro** ad un **massimo di 1.549.000 euro** da commisurare in relazione a:

- gravità del fatto
- grado di responsabilità dell'ente
- attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti

¹³ Disciplinanti, rispettivamente, reati commessi all'estero (art. 7 c.p.); delitto politico commesso all'estero (art.8 c.p.), delitto comune del cittadino all'estero (art. 9 c.p.) e delitto comune dello straniero all'estero (art. 10 c.p.).

- condizioni economiche e patrimoniali dell'ente¹⁴.

Si evidenzia altresì che, ai sensi dell'art. 12 co. 1 del D. Lgs. 231/2001, la sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a **103.291 euro** se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

La stessa norma, al comma successivo, dispone invece la riduzione della sanzione pecuniaria da un terzo alla metà se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso in cui concorrano entrambe le condizioni su elencate, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a **10.329 euro**.

1.6.2 Le sanzioni interdittive

Ai sensi dell'art. 9 co. 2 del D. Lgs. 231/2001, **le sanzioni interdittive** possono consistere:

- nell'interdizione dall'esercizio dell'attività
- nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- nel divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione
- nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi
- nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Come precisato dall' art.13 del D. Lgs. 231/2001, le sanzioni interdittive (la cui durata può variare dai 3 mesi ai 2 anni) sono accessorie a quella pecuniaria ed eventuali. Esse, infatti, si applicano esclusivamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste¹⁵ e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) reiterazione degli illeciti¹⁶.

In merito ai criteri di scelta delle sanzioni interdittive da applicare all'ente, l'art. 14 del D. Lgs. 231/2001 precisa che tali sanzioni hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri per la commisurazione della

¹⁴ Si ricorda che ai sensi dell'art. 10 co. 4 del D. Lgs. 231/2001 non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

¹⁵ Tra i quali, i reati contro la Pubblica Amministrazione, taluni reati contro la fede pubblica, delitti informatici, delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, reati di razzismo e xenofobia, alcuni reati ambientali, reati tributari.

¹⁶ Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi di cui all'art. 12 co. 1 del D. Lgs. 231/2001 succitato.

sanzione pecuniaria (art. 11 del D. Lgs. 231/2001), tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

Per quanto concerne in particolare il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, la norma in esame stabilisce che tale divieto può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni, mentre per ciò che concerne l'interdizione dall'esercizio di un'attività, l'art. 14 del Decreto precisa che l'applicazione di tale sanzione comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività¹⁷.

In proposito è opportuno evidenziare che, ai sensi della succitata norma, l'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata¹⁸.

Nei casi più gravi, le sanzioni interdittive possono essere applicate in via definitiva.

In particolare, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 231/2001, può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. Il giudice può, invece, applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando l'ente è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. Infine, la norma in esame dispone che qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'art. 17 del Decreto sulla riparazione delle conseguenze del reato.

In proposito, in considerazione della rilevanza pratica che può assumere la norma si ricorda che, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 231/2001, ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

In tema di sanzioni interdittive assumono rilievo le novità introdotte di recente dalla Legge 9 gennaio 2019 n. 3 già citata in precedenza (v. par. 1.2).

Il provvedimento in esame, infatti, ha inasprito le sanzioni interdittive per alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione, prevedendo l'applicazione di una differente forbice edittale a seconda della qualifica del soggetto colpevole.

¹⁷ Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

¹⁸ Si ricorda che, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 231/2001, se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. Ai sensi della stessa norma, la prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Segnatamente, è prevista l'applicazione di sanzioni interdittive da 4 a 7 anni se il reato è commesso da un soggetto apicale e da 2 a 4 anni se il reato è commesso da un soggetto subordinato.

Tale aumento tuttavia non opera qualora l'ente "*prima della sentenza di primo grado si sia adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modello organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*".

1.6.3 La pubblicazione della sentenza

Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 231/2001, in caso di applicazione di una sanzione interdittiva può essere disposta la pubblicazione della sentenza.

1.6.4 La confisca

Ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 231/2001, nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. La norma in esame dispone altresì che nei casi in cui non possa essere eseguita la confisca del prezzo o del profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

1.6.5 Pluralità di illeciti e prescrizione

In relazione al regime sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 231/2001 è necessario ricordare le previsioni del Decreto in tema di pluralità di illeciti e di prescrizione.

In merito al primo aspetto, si ricorda che, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 231/2001, quando l'ente è responsabile in relazione ad una **pluralità di reati** commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

La norma in esame dispone inoltre che, in tali casi, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

In merito al secondo aspetto, si ricorda che ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 231/2001, le sanzioni amministrative **si prescrivono** nel termine di **cinque anni** dalla data di consumazione del reato. La prescrizione è interrotta dalla richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e dalla contestazione dell'illecito amministrativo.

1.7 La responsabilità ex D. Lgs. 231 nei casi di trasformazione, fusione, scissione o cessione o conferimento dell'azienda

In merito al regime sanzionatorio, è infine opportuno segnalare le norme di cui agli articoli 28-31 del D. Lgs. 231/2001 che disciplinano la responsabilità amministrativa dell'ente nei casi di **trasformazione, fusione, scissione, cessione o conferimento di azienda**.

In particolare, nel caso di **trasformazione**, resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Nel caso di **fusione**, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione. Nel caso di **scissione** parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente

scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto¹⁹. Gli enti beneficiari della **scissione, sia totale che parziale**, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

Nel caso di **cessione o di conferimento dell'azienda** nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

Da quanto sopra consegue che la responsabilità è e rimane legata al *business* o a quel settore del *business* in relazione al quale il reato è stato commesso.

1.8 Esclusione della responsabilità

Come anticipato, poiché l'obiettivo della normativa in esame non è solo quello di sanzionare, in via amministrativa, l'ente per la commissione dei reati ivi elencati, ma anche quello di prevenire la commissione di tali reati, il legislatore, in presenza di determinati presupposti, ha previsto, in alcune ipotesi, un'esimente generale e, in altre, una riduzione di pena.

In particolare, l'art. 6 del D. Lgs. 231/2001, nell'introdurre il regime di responsabilità amministrativa in oggetto, prevede un'ipotesi specifica di **esenzione** per i casi in cui l'ente dimostri:

- a) che **l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato un Modello** di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) che il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, è stato affidato a uno specifico **Organismo di Vigilanza**, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) che le persone hanno commesso il reato **eludendo fraudolentemente il Modello** di Organizzazione e Gestione;
- d) che **non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza** da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'esclusione della responsabilità opera qualora le predette condizioni ricorrano, cumulativamente, al momento della commissione del reato. Tuttavia, anche l'adozione e l'attuazione del Modello avvenute in un momento successivo possono avere effetti positivi in ordine alle sanzioni irrogabili all'ente (artt. 12, co. 3, 17, co. 1, lett. c), e 18, co. 1, del D.Lgs. 231/2001 succitati) come si vedrà in appresso al paragrafo 1.8.

¹⁹ L'art. 30 del D.Lgs. 231/2001, che disciplina tale aspetto, fa salvo quanto previsto dal comma 3 ai sensi del quale "le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso". Il comma 2 richiamato dalla norma prevede che " *gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato*".

1.9 Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo

I Modelli organizzativi hanno pertanto una **duplice funzione**: quella di prevenire la commissione di reati - che risulta meno agevole dopo l'introduzione delle specifiche cautele procedurali e di controllo previste dai Modelli - e quella di evitare che le conseguenze di tali reati possano ricadere sull'ente nel caso in cui le fattispecie delittuose dovessero comunque verificarsi (ipotesi che non si può evidentemente escludere).

La *ratio* sottesa al Decreto presuppone che i comportamenti individuali abbiano **fraudolentemente eluso** le procedure aziendali e che, pertanto, si possa operare una netta distinzione tra **volontà dell'ente** (manifestata attraverso l'adozione delle procedure e del Modello) e **volontà dei singoli soggetti**.

Infatti, in caso di instaurazione di un procedimento penale:

- ❑ l'adozione del Modello – prima della commissione del reato – rappresenta condizione necessaria affinché l'ente possa essere assolto (un ente privo di Modello non potrà in alcun modo rimanere esente da responsabilità per il fatto/reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio),
- ❑ l'adozione e l'attuazione del Modello – prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado – consente di escludere l'applicazione delle sanzioni interdittive²⁰;
- ❑ l'adozione e l'attuazione del Modello – prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado – comporta la riduzione della sanzione pecuniaria²¹;
- ❑ l'adozione del Modello determina la sospensione delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria in via preventiva;²²
- ❑ coerentemente alle previsioni di cui all'art. 39 c.1 del DLGS 231/2001²³, la nomina del difensore dovrà avvenire a cura di un soggetto munito dei necessari poteri, previa verifica di

²⁰ L'art. 17 del D. Lgs. 231/2001, rubricato "Riparazione delle conseguenze del reato", così dispone: "1. *Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca*".

²¹ L'art. 12 del D. Lgs. 231/2001, rubricato "Casi di riduzione della sanzione pecuniaria", così dispone: "1. *La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a euro 103.291 se: a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; 2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. 4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329*".

²² Ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 231/2001, il pubblico ministero, in presenza di indizi tali da far ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e di elementi tali da far ritenere concreto il pericolo di commissione di ulteriori illeciti della stessa indole di quello per cui procede, può richiedere l'applicazione, quale misura cautelare, di una delle sanzioni interdittive elencate al punto 16.2; l'art. 49 del citato Decreto dispone tuttavia quanto segue: "1 *Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17*".

²³ "L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo".

eventuali situazioni di conflitto di interessi con la Società e il difensore della Società non potrà essere nominato da un soggetto indagato/imputato nell'ambito del predetto procedimento²⁴.

La normativa definisce, inoltre, i **requisiti dell'efficace attuazione del Modello**:

- ❑ la verifica periodica e l'eventuale modifica quando sono scoperte significative inosservanze delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- ❑ un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 definisce il **contenuto dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo** stabilendo che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, tali modelli devono:

- ❑ **individuare le attività** nel cui ambito possono essere commessi reati;
- ❑ **prevedere specifici protocolli** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- ❑ individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- ❑ **prevedere obblighi di informazione** nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- ❑ **introdurre un sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- ❑ possedere i requisiti richiesti dall'art. 30 del D. Lgs. 81/2008 in tema di sicurezza²⁵.

²⁴ In conformità ai dettami della recente giurisprudenza (i.e. Cass. 22 settembre 2022, n. 35387/2022).

²⁵ L'art. 30 del D. Lgs. 81/2008 dispone quanto segue " 1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. 2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al co. 1. 3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. 5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'art. 6. 6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'art. 11".

In ogni caso, come sopra evidenziato, la responsabilità amministrativa dell'ente è esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.10 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti

Il D.Lgs. 231/2001 prevede che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento (c.d."linee guida") elaborati dalle associazioni di categoria e comunicati al Ministero della Giustizia.

Confindustria ha definito le Linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, "**Linee guida di Confindustria**").

In particolare, le Linee guida di Confindustria suggeriscono di utilizzare i processi di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del Modello:

- ❑ identificazione dei rischi e dei protocolli;
- ❑ adozione di alcuni strumenti generali quali un codice etico con riferimento ai reati ex D. Lgs. 231/2001 e un sistema disciplinare;
- ❑ individuazione dei criteri per la scelta dell'Organismo di Vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

Le Linee guida di Confindustria, sulla base delle quali CDCNPA ha adottato il proprio Modello 231, sono state giudicate dal Ministero della Giustizia "*idonee al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, comma 3 del D.Lgs. 231/2001*".

CAPITOLO 2 – DESCRIZIONE DELIL CONSORZIO

2.1 CDCNPA

CDCNPA è l'ente a cui è affidato il compito di coordinare in Italia la filiera di raccolta e avvio al trattamento, al riciclo e allo smaltimento di pile e accumulatori esausti. CDCNPA ha natura di consorzio di diritto privato cui aderiscono i Sistemi Collettivi e Individuali – formati dai produttori di pile e accumulatori – che operano sul territorio nazionale per raccogliere e trattare queste tipologie di rifiuti.

2.2 Modello di *governance*

Ai sensi del vigente Statuto sociale (Art. 9), gli organi che garantiscono il funzionamento del CDCNPA sono:

- L'Assemblea dei Consorziati
- Il Comitato Esecutivo
- Il Presidente
- I Comitati Operativi
- Il Collegio dei Revisori Contabili,

2.2.1 L'Assemblea dei Consorziati (Art. 10 dello Statuto)

L'Assemblea è composta dai rappresentanti di tutti i Consorziati.

Alla data di adozione del presente Modello i Consorziati del CDCNPA sono 16 di cui 3 Sistemi Collettivi e 3 Sistemi Individuali.

Numerose le funzioni e le prerogative attribuite all'Assemblea dallo Statuto del Consorzio. In particolare, l'Assemblea:

- a. impartisce le direttive generali di azione del Consorzio e delibera sugli altri argomenti attinenti la gestione dello stesso riservati alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto;
- b. discute e approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- c. determina l'ammontare dei contributi per la gestione del Consorzio e richiede anticipi ed integrazioni dei contributi;
- d. elegge i componenti del Comitato Esecutivo, tra cui il Presidente, del Collegio dei Revisori Contabili e ratifica la nomina dei membri dei Comitati Operativi;
- e. approva i regolamenti interni per disciplinare le attività del Consorzio e dei Comitati Operativi sulla base delle proposte trasmesse dal Comitato Esecutivo;
- f. delibera, su proposta del Comitato Esecutivo, le linee guida atte ad assicurare un efficace collaborazione tra l'amministrazione pubblica, i sistemi collettivi o individuali e gli altri operatori economici;
- g. verifica le condizioni di recesso del Consorziato e delibera l'eventuale esclusione del Consorziato, qualora questi abbia perduto i requisiti per la permanenza nel Consorzio;
- h. approva le eventuali modifiche allo Statuto, il Regolamento del Consorzio²⁶ e le modifiche allo stesso;
- i. delibera e approva lo scioglimento anticipato del Consorzio;
- j. approva il Codice Deontologico e delibera sulle modifiche allo stesso;
- k. delibera su tutti gli altri argomenti attinenti all'attività del Centro di Coordinamento

L'Assemblea può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, parte delle sue attribuzioni al Comitato Esecutivo.

2.2.2 Il Comitato Esecutivo (Art. 12 dello Statuto)

Il Comitato Esecutivo è composto da 5 membri (tra cui il Presidente) nominati dall'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

I membri del Comitato Esecutivo durano in carica 12 mesi e sono rieleggibili.

Al Comitato Esecutivo spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria del Consorzio, ad eccezione di quelli riservati dalla legge o dallo Statuto alla decisione dell'Assemblea dei Consorziati.

Il Comitato Esecutivo può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, parte delle sue attribuzioni al Presidente o ad altri componenti del Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega.

2.2.3 Il Presidente (Art. 13 dello Statuto)

Il Presidente ha il compito di mantenere le relazioni con il Ministero della Transizione Ecologica e con il Comitato di Vigilanza e Controllo.

Spetta al Presidente la rappresentanza del Consorzio nei confronti dei terzi ed in giudizio.

2.2.4 I Comitati Operativi (Art. 14 dello Statuto)

²⁶ Si ricorda che, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, oltre che dalle disposizioni dell'atto costitutivo e dello stesso Statuto, il funzionamento tecnico e amministrativo del Consorzio è disciplinato dal Regolamento, vincolante per tutti i Consorziati.

CDCNPA ha istituito due Comitati Operativi:

- COP – Comitato Operativo Pile ed Accumulatori Portatili
- COA – Comitato Operativo Accumulatori Industriali e per Veicoli

I Comitati Operativi, formati dai rappresentanti dei Consorziati, hanno il compito di definire le regole per l'ottimizzazione della raccolta dei diversi tipi di pile e accumulatori.

2.2.5 Il Collegio dei Revisori Contabili (Art. 15 dello Statuto)

Il Collegio dei Revisori è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori legali, non facenti parte del personale dipendente del Consorzio né dipendenti o amministratori dei Consorziati e sono nominati dall'Assemblea.

Un membro effettivo e un supplente sono designati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il Collegio dei Revisori ha le funzioni di controllo previste per le società per azioni dall'art.2403 del Codice Civile ed esercita la revisione legale, qualora la stessa non sia demandata a una Società di Revisione.

2.3 Assetto organizzativo

Il Consorzio ha definito il proprio assetto organizzativo attraverso l'assegnazione di **responsabilità funzionali** e la definizione di **riporti gerarchici**, evidenziati a mezzo di organigramma "aziendale".

2.3.1 Attribuzione dei poteri di impegno e spesa

L'attribuzione dei poteri di impegno e spesa è attuata in conformità alle clausole statutarie in tema di "governance" e ai relativi atti di nomina.

2.3.2 Sistema di controllo di gestione delle risorse finanziarie

Il Consorzio ha predisposto un sistema di controllo di gestione delle proprie risorse finanziarie che prevede sistemi di verifica della gestione delle risorse finalizzati a garantire la verificabilità e la tracciabilità delle spese, oltre che l'efficienza e l'economicità delle attività aziendali.

Il Consorzio provvede a distribuire periodicamente al proprio personale la normativa interna e le altre informazioni rilevanti - ivi incluse le comunicazioni interne aventi ad oggetto la descrizione della struttura di CDCNPA, dei ruoli e delle responsabilità e i presidi di controllo adottati – anche tramite il sistema di rete locale e/o via e-mail (*intranet*).

Le unità organizzative del Consorzio sono descritte nell'organigramma aziendale.

CAPITOLO 3 - METODOLOGIA DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO

3.1 Premessa

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è stato predisposto tenendo conto delle tipologie di reato contemplate dal D. Lgs. 231/2001 al momento dell'effettuazione dell'analisi stessa.

In particolare, ai fini che precedono, il Consorzio ha inteso avviare una serie di attività volte ad elaborare e redigere il proprio Modello organizzativo in conformità ai requisiti previsti dal D. Lgs. 231/2001 e in maniera coerente con il contesto normativo e regolamentare di riferimento, con i principi già radicati nella propria cultura di *governance* e con le indicazioni contenute nelle linee guida emanate da Confindustria.

In particolare, il processo di attività funzionali allo studio, elaborazione e redazione da parte del Consorzio di un proprio Modello è stata svolta da un gruppo di lavoro formato da personale di CDCNPA e da consulenti esterni.

La metodologia seguita nella predisposizione del Modello tiene conto della giurisprudenza ad oggi formatasi sul D. Lgs. 231/2001 che impone di individuare le “*aree sensibili*” o “*a rischio*” - cioè quei processi e quelle attività aziendali in cui potrebbe manifestarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati - mediante una visione organizzativa e di controllo dei fenomeni aziendali, non essendo ritenuta sufficiente la sola analisi giuridica e formale.

In tale ottica, il Consorzio ha elaborato un programma di attività (di seguito “**Progetto**”) volto a definire e redigere un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo conforme a quanto richiesto dalla normativa e suggerito dalla giurisprudenza.

Le attività previste nel progetto sono state svolte da un *team* di lavoro composto da consulenti esterni - nelle figure, in particolare, di un esperto nel settore della consulenza aziendale, di uno studio legale specializzato nel settore, di un avvocato penalista specializzato in reati ex D. Lgs. 231/ 2001 – e di referenti interni del Consorzio.

Si riportano di seguito le fasi di realizzazione del progetto:

Fasi	Attività
Fase 1	<p><i>Pianificazione e avvio del progetto</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u><i>Esame della struttura organizzativa e di controllo</i></u>: esame della <i>governance</i>, delle deleghe, dei poteri, della ripartizione dei compiti e delle responsabilità, analisi del sistema di emanazione delle normative interne e delle modalità di formalizzazione dei processi; • <u><i>Identificazione preliminare delle aree di rischio</i></u>: individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono astrattamente essere commessi i reati considerati dal D. Lgs. 231/2001 e individuazione dei responsabili, ovvero delle persone che, in base alle funzioni e responsabilità, hanno una conoscenza approfondita delle attività sensibili e dei controlli (Key Officer); • <u><i>Organizzazione delle interviste</i></u>: organizzazione di interviste mirate con i Key Officer.
Fase 2	<p><i>Valutazione e integrazione dei controlli</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u><i>Effettuazione delle interviste e raccolta delle informazioni</i></u>: verifica, con i Key Officer, delle procedure, delle prassi e dei controlli in essere, per accertare la rispondenza alle esigenze di salvaguardia del Consorzio dai rischi derivanti dalla commissione di reati, nelle aree evidenziate come “sensibili”; • <u><i>Valutazioni dei controlli ed eventuali integrazioni</i></u>: riepilogo del quadro complessivo emerso dalle interviste ai Key Officer e dei risultati dell’analisi organizzativa; riepilogo di situazioni di possibili “gap” e di necessità di interventi procedurali e organizzativi a rafforzamento del sistema di controllo.

Fasi	Attività
Fase 3	<p>Elaborazione della documentazione</p> <p>Predisposizione dei documenti che compongono il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 articolato in tutte le sue parti e regole di funzionamento, coerente con le linee guida e con le pronunce giurisprudenziali in materia. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modello organizzativo; • Codice Etico; • Reati Presupposto; • Matrice attività /reati; • Protocolli/Presidi di controllo, dedicate alle singole attività sensibili identificate; • Sistema disciplinare.
Fase 4	<p>Approvazione della documentazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esame e validazione da parte del Comitato Esecutivo del Consorzio; • Delibere di adozione; • Training

Pianificazione e avvio del progetto

Allo scopo di verificare la coerenza dei principali elementi organizzativi, è stata preliminarmente effettuata l'analisi del quadro di controllo del Consorzio.

L'analisi ha compreso l'esame di quanto segue:

1. organigramma del Consorzio;
2. attività, ruoli e responsabilità di tutte le principali unità organizzative;
3. segregazione dei compiti;
4. modalità di attribuzione di deleghe e poteri;
5. modalità di formulazione e di diffusione delle norme interne;
6. tracciabilità e verificabilità ex post delle attività di processo tramite adeguati supporti documentali/informativi.

È stata effettuata l'analisi dell'operatività del Consorzio con riferimento alle fattispecie di reato contemplate dal Decreto al momento dell'effettuazione dell'analisi stessa al fine di individuare le **attività sensibili** (anche dette **Aree Sensibili**) nell'ambito delle quali sia possibile commettere i reati (cd. processo di *risk assessment*).

Si è quindi proceduto a identificare i **responsabili dei processi o delle attività sensibili**, ossia le risorse con una conoscenza approfondita dei processi o attività sensibili e dei meccanismi di controllo attualmente in essere (di seguito, "*Key Officer*"), e ad organizzare, con tali soggetti, interviste mirate alla raccolta di informazioni aggiornate sullo stato dei processi e dei controlli.

Le attività individuate come sensibili - e i possibili reati - sono stati quindi associati alle funzioni sociali preposte in una **Matrice**, che costituisce il presupposto di base della costruzione del Modello e la realizzazione di quanto indicato dalla normativa (art. 6 del D. Lgs. 231/2001) e dalle linee guida di riferimento (**Allegato 3**).

L'analisi preliminare dei processi aziendali ha permesso al Consorzio di escludere alcune attività astrattamente idonee alla commissione di alcune delle fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001, in quanto riconosciute non attinenti all'attività aziendale.

Tra queste, in particolare, il Consorzio ha ritenuto non rilevanti i seguenti gruppi di reati: falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento ex art. 25-bis del Decreto; delitti contro l'industria e il commercio ex art. 25-bis.1 del Decreto; reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali ex art. 25-quater del Decreto, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ex art. 25 *quater* 1 del Decreto; reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato ex art. 25 *sexies* del Decreto; impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ex art. 25-duodecies del Decreto, reati di razzismo e xenofobia ex art. 25 *terdecies* del Decreto; reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati ex art. 25 *quaterdecies* del Decreto; reati di contrabbando ex art. 25 *sexiesdecies* del Decreto; delitti contro il patrimonio culturale ex art. 25-*septiesdecies* del Decreto; riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici ex art. 25-*duodevicies* del Decreto; reati transnazionali (L. n. 146/2006).

Per alcune tipologie di reati, quali, ad esempio, i reati di criminalità organizzata, non sono stati previsti specifici protocolli in quanto ritenuti adeguatamente presidiati dal sistema di controllo interno e dal vigente Codice Etico.

Il Consorzio si impegna a svolgere un continuo monitoraggio sulla propria attività, sia in relazione ai reati sopra elencati, sia in relazione a possibili modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 231/2001. Il Consorzio si impegna altresì a valutare l'opportunità di integrare il presente Modello qualora dovesse emergere, con riferimento alla propria attività, la rilevanza di uno o più dei reati di cui al paragrafo precedente o di eventuali nuove fattispecie di reato che il Legislatore ritenesse di inserire nel "corpus" del D. Lgs. 231/2001.

Valutazione e integrazione dei controlli

Obiettivo delle interviste è stato quello di verificare, per ogni processo o attività sensibile individuato nelle fasi precedenti, la **sussistenza di procedure e controlli** atti a prevenire la commissione di reati.

Inoltre, le interviste hanno avuto l'obiettivo di evidenziare eventuali ulteriori attività sensibili oltre a quelle già rilevate.

Terminate le interviste, si è provveduto a riepilogare le **risultanze definitive dell'analisi**, in termini di attività sensibili, processi e controlli. Sono state inoltre individuate alcune attività di miglioramento degli aspetti di processo e controllo, nonché possibilità di interventi migliorativi su responsabilità e ruoli affidati alle singole funzioni.

Elaborazione della documentazione

Nell'ultima fase è stata messa a punto la documentazione che illustra il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 di CDCNPA, articolato in tutte le sue componenti, secondo le disposizioni del Decreto e le indicazioni fornite dalle associazioni di categoria.

3.2 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il D. Lgs. 231/2001 attribuisce un valore discriminante all'adozione ed efficace attuazione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo nella misura in cui questi ultimi risultino idonei a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione o la tentata commissione, dei reati richiamati dal Decreto.

CDCNPA ha predisposto un Modello che, sulla scorta delle indicazioni fornite dai codici di comportamento redatti da Confindustria e delle indicazioni derivanti dalle pronunce giurisprudenziali

in materia, tiene conto della propria realtà e della propria storia, in coerenza con il sistema di *governance* del Consorzio. Il Modello risulta fondato sui seguenti elementi:

- a) Individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001 e realizzazione dei sistemi di controllo in grado di presidiare le aree stesse. A tale proposito è stata redatta la **Matrice attività / reati**.
- b) Definizione degli **standard di controllo e dei protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni del Consorzio** nell'ambito delle attività sensibili individuate e in relazione ai reati da prevenire. In particolare, sono stati così individuati i principi di comportamento ed i presidi di controllo (Protocolli/Parte Speciale) volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati:
(i) Reati contro la pubblica amministrazione; (ii) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati ;
(iii) Delitti di criminalità organizzata; (iv) Reati societari; (v) Delitti contro la personalità individuale;
(vi) Reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
(vii) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio; (viii) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori; (ix) Delitti in materia di violazione di diritto d'autore; (x) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
(xi) Reati ambientali; (xii) Reati tributari (**Allegato 4**).
- c) Promozione, nell'ambito della propria comunicazione interna, dei temi legati all'area comportamentale del personale e alla divulgazione all'interno e all'esterno della struttura societaria dei principi contenuti nel Modello. Il processo descritto si esplica tramite l'introduzione di:
 - un **piano di formazione e/o comunicazione al personale** dipendente e ad altri soggetti che interagiscono con il Consorzio;
 - un **programma di verifiche periodiche** sulle attività sensibili e sui relativi *standard* di controllo;
 - un **sistema disciplinare** atto a sanzionare l'inosservanza e/o la violazione accertata delle disposizioni contenute nel Modello (**Allegato 5**);
- d) Istituzione dell'**Organismo di Vigilanza** responsabile della cura e dell'aggiornamento del Modello;
- e) Adozione e diffusione del **Codice Etico** quale parte integrante e sostanziale del Modello, in coerenza con la *mission* e l'attività del Consorzio (**Allegato 1**).

Le previsioni contenute nel presente **Modello** sono coerenti con quelle del suddetto Codice Etico, pur avendo il primo specifiche finalità in ottemperanza al D. Lgs. 231/2001.

Il Modello risponde infatti a specifiche previsioni contenute nel D. Lgs. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati, mentre il **Codice Etico** rappresenta uno strumento adottato da CDCNPA e suscettibile di autonoma applicazione sul piano generale, allo scopo di esprimere dei principi di deontologia "aziendale" che il Consorzio riconosce come propri e all'osservanza dei quali sono richiamati tutti i membri del Comitato Esecutivo e dei Comitati Operativi, i dipendenti e collaboratori e tutti coloro che, a vario titolo, operano per e/o si relazionano con CDCNPA.

L'importanza che il Codice Etico riveste per il Consorzio e la sua portata cogente sono comprovate dalla previsione di apposite sanzioni in caso di sua inosservanza come indicato nel **Sistema Disciplinare** del Modello 231.

CAPITOLO 4 - L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 L'Organismo di Vigilanza di CDCNPA

In base a quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001, il Consorzio può essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati se il suo organo amministrativo, tra l'altro, ha affidato i compiti di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento a un **organismo dotato di autonomi poteri di controllo**.

Le Linee guida di Confindustria individuano quali requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza **l'autonomia, l'indipendenza, la professionalità e la continuità di azione**.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, co. 1, lett. b) del D. Lgs. 231/2001, tenendo conto delle evoluzioni interpretative sviluppate da Confindustria e delle caratteristiche e dimensioni della propria struttura organizzativa, CDCNPA intende identificare il proprio Organismo di Vigilanza (di seguito, "**Organismo di Vigilanza**" o "**OdV**") in un organo monocratico, nella persona di un professionista esterno, ferma la facoltà, per il Consorzio, di procedere, nei casi di rinnovo, alla nomina di organismi collegiali.

Autonomia ed indipendenza

L'Organismo di Vigilanza deve avere piena autonomia funzionale e operativa e riporterà direttamente al Comitato Esecutivo.

Per poter svolgere correttamente le funzioni di vigilanza e analisi, l'Organismo di Vigilanza deve poter accedere senza limitazioni a tutte le informazioni del Consorzio ritenute dallo stesso rilevanti, divenendo anche il soggetto destinatario delle eventuali segnalazioni effettuate da membri degli organi del Consorzio, dipendenti o collaboratori di CDCNPA in merito a denunce di fatti illeciti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

La posizione riconosciuta all'Organismo di Vigilanza nell'ambito dell'organizzazione del Consorzio è tale, altresì, da garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'organizzazione stessa.

Istituzione

L'Organismo di Vigilanza è nominato dall'Assemblea dei Consorziati, resta in carica per tre esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio per il quale è stato nominato, salvo l'esercizio delle sue funzioni in regime di "prorogatio" sino alla nomina dei nuovi componenti. L'OdV è rieleggibile nella stessa composizione.

Requisiti e decadenza

La nomina a membro dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza di determinati requisiti soggettivi di eleggibilità.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di membro dell'Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesti l'assenza di:

- **relazioni di parentela, coniugio** (o situazioni di convivenza di fatto equiparabili al coniugio) o **affinità** entro il IV grado con componenti del Comitato Esecutivo, membri

- dell'organo di controllo, interno e/o esterno (ove nominati) incaricati dal Consorzio, nonché soggetti apicali dello stesso;
- ❑ **conflitti di interesse**, anche potenziali, con il Consorzio tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
 - ❑ **funzioni di amministrazione con deleghe o incarichi esecutivi** presso il Consorzio;
 - ❑ **funzioni di amministrazione** – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
 - ❑ **rapporto di pubblico impiego** presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso;
 - ❑ **sentenza di condanna o di patteggiamento**, anche non passata in giudicato, ovvero provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità, in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal D. Lgs. 231/2001 od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
 - ❑ **condanna**, con sentenza o patteggiamento, anche non definitiva, ovvero provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità, a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Il soggetto nominato decade automaticamente dalla carica qualora risulti sussistere a suo carico uno dei motivi di ineleggibilità qui indicati. Decadono altresì dall'incarico di membri dell'Organismo di Vigilanza i dipendenti del Consorzio che, per qualsiasi causa, cessino dal proprio impiego.

Rinuncia

Il membro dell'Organismo di Vigilanza che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Presidente del Comitato Esecutivo e al Presidente del Collegio dei Revisori contabili e agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza (in caso di composizione collegiale).

Revoca - Decadenza

L'eventuale revoca di uno o più membri (in caso di composizione collegiale) dell'Organismo di Vigilanza compete al Comitato Esecutivo. La revoca può avvenire solo per giusta causa, accertata dal Comitato Esecutivo nel corso di riunioni cui partecipano anche gli altri membri dell'Organismo di Vigilanza (in caso di composizione collegiale).

L'Organismo di Vigilanza decade per la revoca o decadenza di tutti i suoi componenti. In tal caso, il Comitato Esecutivo del Consorzio provvede, senza indugio, alla sua ricostituzione.

Sostituzione

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o (in caso di composizione collegiale) più membri dell'Organismo di Vigilanza, il Comitato Esecutivo provvede, senza indugio, alla loro sostituzione, con propria deliberazione. I membri dell'Organismo di Vigilanza così nominati durano in carica per il tempo per il quale sarebbero dovuti rimanervi i soggetti sostituiti.

Remunerazione e rimborsi spese

La remunerazione spettante ai componenti dell'Organismo di Vigilanza è stabilita dal Comitato Esecutivo all'atto della nomina o con successiva delibera.

Ai componenti dell'Organismo di Vigilanza spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Poteri di spesa e nomina di consulenti esterni

Nello svolgimento dei compiti affidatigli, l'Organismo di Vigilanza - sotto la sua diretta responsabilità e sorveglianza - potrà giovare della collaborazione di tutte le funzioni e strutture del Consorzio ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione. Per garantire il corretto svolgimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza, il Comitato Esecutivo dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo stesso e della quale l'Organismo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti.

L'Organismo di Vigilanza potrà altresì avvalersi delle unità organizzative presenti nel Consorzio in virtù delle relative competenze.

Professionalità

La professionalità dell'Organismo di Vigilanza dovrà essere assicurata, oltre che dalle competenze specifiche anche dalla facoltà di avvalersi delle specifiche professionalità dei responsabili delle varie funzioni del Consorzio nonché di consulenti esterni.

Inoltre, all'Organismo di Vigilanza saranno garantite (se del caso, anche tramite supporto esterno) le necessarie competenze in materia di attività ispettiva, con particolare riferimento al campionamento statistico, alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, alle tecniche di intervista e di elaborazione dei questionari, oltre che all'individuazione delle frodi. Altrettanto dicasi per le competenze professionali in materia giuridica, particolarmente utili per l'individuazione delle attività a rischio di commissione di reati.

4.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da altro organo o funzione del Consorzio, fermo restando il potere del Comitato Esecutivo, quale organo dirigente, di svolgere un'attività di vigilanza sulla concreta adeguatezza e funzionalità del presente Modello e, conseguentemente, di valutare, in via indiretta, l'opportunità ed efficienza dell'operato dell'Organismo di Vigilanza; ciò anche in considerazione del fatto che, ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001, la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello spetta all'organo dirigente del Consorzio.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

L'Organismo di Vigilanza deve emettere e adottare un proprio regolamento interno che ne disciplini l'operatività.

Per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, all'Organismo sono affidati i seguenti compiti e poteri:

Informazione e formazione

1. promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza del Modello all'interno ed all'esterno del Consorzio, eventualmente differenziando il programma informativo e prestando particolare attenzione al personale che opera nelle aree di maggior rischio.

Vigilanza sul corretto funzionamento del Modello, sulla sua efficacia a prevenire i reati e sulla realizzazione degli interventi migliorativi

1. vigilare sul funzionamento del Modello sia rispetto alla adeguatezza dello stesso a svolgere in concreto la funzione di prevenzione della commissione dei reati sia rispetto alla sua capacità di far emergere in concreto eventuali comportamenti illeciti;
2. approvare un programma annuale di verifiche, strutturato in modo da assicurare un adeguato monitoraggio delle aree sensibili e dell'efficacia dei controlli posti in essere; le verifiche potranno essere supportate da funzioni di controllo del Consorzio o da consulenti esterni, sotto la diretta supervisione e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza;
3. nei casi in cui l'Organismo di Vigilanza ritenga opportuno, anche attraverso l'attività di verifica, di promuovere interventi migliorativi dei sistemi di controllo e dei protocolli, allo stesso competerà il potere e la responsabilità di richiedere alle funzioni aziendali interessate l'esecuzione degli interventi in questione;
4. verificare che gli elementi previsti per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs. 231/2001, provvedendo, in caso contrario, a un aggiornamento degli elementi stessi.

Aggiornamento del Modello

1. promuovere l'aggiornamento del Modello a seguito di: **(i)** significative inosservanze delle prescrizioni del Modello; **(ii)** significative modificazioni dell'assetto organizzativo del Consorzio; **(iii)** modifiche normative.

Rapporti con gli altri organi di controllo

1. mantenere un periodico collegamento con l'organo di controllo (se nominato) e con gli altri soggetti preposti ad attività di monitoraggio del sistema di controllo.

Rapporti con il personale del Consorzio e i collaboratori esterni

1. fornire chiarimenti in merito al significato e all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
2. promuovere la predisposizione di un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante anche in ossequio alle previsioni di cui alla *Legge sul Whistleblowing*).

Poteri di indagine e di intervento

- controllare l'attività svolta dalle varie funzioni all'interno del Consorzio con facoltà di accedere liberamente presso qualsiasi direzione e/o unità del Consorzio – senza necessità di consenso preventivo – per acquisire informazioni, documentazione e dati ritenuti necessari per lo svolgimento dei propri compiti e, in particolare, per controllare

l'effettiva presenza, la regolare tenuta ed efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto per le diverse tipologie di reati di cui all' **Allegato 2**;

- ❑ riportate al Comitato Esecutivo, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo al Consorzio;
- ❑ promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni di cui al capitolo 5 del presente Modello.

4.3 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità del Consorzio ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

A questo riguardo è stato implementato un sistema di comunicazione tra Consorzio e Organismo di Vigilanza che consente all'Organismo di Vigilanza di ricevere notizie che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei suoi compiti di monitoraggio dell'adeguatezza e del funzionamento del Modello 231.

In ambito consortile, devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza:

- su base periodica, informazioni/dati/notizie identificate dall'Organismo stesso e/o da questi richieste alle singole strutture del Consorzio ("**Flussi Informativi**");
- Segnalazioni (c.d. "**Whistleblowing**") ai sensi del D.lgs. 24/2023²⁷ e della Procedura di *Whistleblowing*, in quanto Gestore delle Segnalazioni all'uopo nominato.

Di seguito verranno analizzati i due differenti sistemi di comunicazione.

4.3.1 Flussi Informativi

Con i flussi informativi si è creato un sistema di comunicazione tra i responsabili delle attività potenzialmente a rischio 231 e l'Organismo di Vigilanza. I flussi informativi si distinguono in:

- Flussi informativi periodici da inviare all' Organismo di Vigilanza a cadenza fissa;
- Flussi informativi da inviare all' Organismo di Vigilanza all'occorrenza di determinati eventi.

In aggiunta ai flussi formalizzati di cui sopra debbono, comunque, essere obbligatoriamente segnalate per iscritto all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i Reati, avviate anche nei confronti di ignoti;
- segnalazioni inoltrate al Consorzio dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei Reati citati nel presente documento e nell' Allegato 1;
- rapporti predisposti dalle strutture consortili nell'ambito della loro attività di controllo dai

²⁷ Si segnala a riguardo che sulla base della Procedura di *Whistleblowing* l'Organismo di Vigilanza è il soggetto deputato alla ricezione e alla gestione delle Segnalazioni, nominato in conformità all'art. 4 co.2 del D.Lgs. 24/2023.

quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto o del Modello;

- in via periodica, le notizie relative all'effettiva attuazione del Modello a tutti i livelli consortili, anche per il tramite di report appositamente predisposti dall'OdV;
- informative relative all'avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli previsti dal Modello, nonché informative sulle eventuali sanzioni disciplinari irrogate.

I flussi informativi sono fatti pervenire all'Organismo di Vigilanza sia in forma cartacea, al seguente indirizzo: Organismo di Vigilanza del CDCNPA del Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori Alla c.a. Avv. Barbara Calza Via Numa Pompilio 2, 20123, Milano che in formato elettronico all'indirizzo di posta elettronica (protetta da password): odv@cdcnpa.it

Ogni informazione, report di cui ai Flussi Informativi previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV per un periodo di 10 anni in un'apposita partizione del File server aziendale accessibile al solo OdV, ovvero in un apposito archivio cartaceo ad accesso selezionato e limitato al solo OdV.

Le chiavi di accesso all'archivio cartaceo dovranno essere attribuite al solo OdV, che dovrà restituirle immediatamente al termine dell'incarico per qualsiasi motivo ciò avvenga.

L'accesso ai documenti informatici dell'OdV con poteri di lettura e scrittura dovrà essere consentito esclusivamente al componente dell'Organismo di Vigilanza stesso.

4.3.2 Whistleblowing

Il Consorzio ha curato l'istituzione e la gestione di un sistema di segnalazione che permetta la necessaria riservatezza del segnalatore anche in ossequio a quanto disposto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24/2024 recante "*disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*".

In particolare, è stata adottata la procedura denominata "*procedura whistleblowing gestione del sistema di segnalazione delle violazioni ex d.lgs. 231/2001*" ("**Procedura Whistleblowing**"²⁸).

La Procedura Whistleblowing costituisce parte integrante del Modello Organizzativo.

In particolare, la Procedura Whistleblowing implementata dal Consorzio:

- prevede canali di segnalazione che consentono a chiunque di presentare Segnalazioni²⁹ relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni³⁰ del **Modello Organizzativo** ivi previsti;

²⁸ La Procedura Whistleblowing è dunque il documento ufficialmente voluto e approvato dall'Assemblea dei Consorziati, che ha dato vita all'istituzione e alla gestione di un sistema di segnalazione che permetta la necessaria riservatezza del Segnalante (si come definito nella stessa *Procedura Whistleblowing*) anche in ossequio a quanto disposto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24/2024 recante "*disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*".

²⁹ Per "Segnalazione" ("*wrongdoing*") si intende la comunicazione di Informazioni sulle Violazioni.

³⁰ Per "Violazione" si intendono tutti i comportamenti, gli atti e le omissioni individuati nella Procedura di *Whistleblowing*.

- prevede misure di protezione per gli autori della Segnalazione nonché per i soggetti identificati nella Procedura Whistleblowing per come individuati dal d.lgs. n. 24/2023 (ad esempio, collaboratori, colleghi etc.);
- prevede, *inter alia*, misure volte a garantire la tutela del segnalante da atti di ritorsione³¹ o discriminatori nei confronti del segnalante e, più in generale, un uso puntuale e non abusivo del nuovo strumento di Segnalazione.

Il presente Modello 231 estende l'applicazione del Sistema Disciplinare anche per chi viola le norme previste nella procedura Whistleblowing (cfr. sezione 5 Sistema Disciplinare).

Le Segnalazioni, anche in forma anonima, possono essere trasmesse:

- in forma orale, mediante una richiesta di fissazione di incontro diretto con il **Gestore delle Segnalazioni**³² veicolata via mail all'indirizzo: odv@cdcnpa.it ovvero con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. La comunicazione dovrà avere come oggetto « *Richiesta di incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni* » senza indicare i motivi o altri riferimenti inerenti all'oggetto della **Segnalazione**. L'incontro dovrà essere organizzato entro un termine ragionevole;
- a mezzo posta ordinaria, indirizzata all'Organismo di Vigilanza del Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori alla c.a. Avv. Barbara Calza, Via Numa Pompilio 2, 20123, Milano. È necessario che la **Segnalazione interna** venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del **Segnalante** unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la **Segnalazione**. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al Gestore delle Segnalazioni³³.

Il divieto di ritorsione è previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 24/2023, che si intende qui interamente richiamato.³⁴ Gli atti assunti in violazione di tale divieto sono nulli.

³¹ L'Art. 17 co. 1 "Gli enti o le persone di cui all'articolo 3 non possono subire alcuna ritorsione" si riferisce a:

- a) i segnalanti (sì come definiti nella *Procedura Whistleblowing*);
- b) i facilitatori (sì come definiti nella *Procedura Whistleblowing*);
- c) le persone del medesimo contesto lavorativo (sì come definito nella *Procedura Whistleblowing*) del segnalante che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- d) i colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e attuale;
- e) gli enti di proprietà del segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

³² Per Gestore delle Segnalazioni si intende il soggetto/i deputato/i alla ricezione e alla gestione delle Segnalazioni ai fini della Procedura di Whistleblowing, nominato in conformità all'art. 4 co.2 del D.Lgs. 24/2023.

³³ Si specifica che la Procedura di *Whistleblowing* prevede che nel caso in cui la Segnalazione, si riferisse al Gestore delle Segnalazioni, il Segnalante trasmette la Segnalazione nelle modalità sopra descritte, alternativamente via posta cartacea, alla cortese attenzione del Segretario Generale oppure all'indirizzo confidential@cdcnpa.it ovvero richiedendo un incontro diretto con lo stesso.

³⁴ L'Art. 17 co. 1 "Gli enti o le persone di cui all'articolo 3 non possono subire alcuna ritorsione" si riferisce a:

- f) i segnalanti (sì come definiti nella *Procedura Whistleblowing*);
- g) i facilitatori (sì come definiti nella *Procedura Whistleblowing*);

Per ulteriori approfondimenti rispetto a quanto illustrato nel presente paragrafo (e per una descrizione compiuta delle garanzie di riservatezza previste da tali canali) si rimanda alla Procedura Whistleblowing.

Infine, si segnala che il **Gestore delle Segnalazioni** è tenuto a conservare tutta la documentazione a supporto della **Segnalazione** per il tempo necessario all'espletamento delle attività di valutazione in un archivio informatico e/o cartaceo utilizzando modalità idonee a prevenirne la perdita, la distruzione e l'accesso non autorizzato.

4.4 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi sociali

Nello svolgimento delle proprie attività, l'Organismo di Vigilanza riferisce, annualmente, al Comitato Esecutivo e al Collegio dei Revisori Contabili di CDCNPA presentando una relazione scritta concernente:

- il complesso delle attività svolte;
- l'attuazione del Modello;
- l'emersione di eventuali aspetti critici;
- il budget speso;
- la necessità di interventi modificativi.

L'Organismo di Vigilanza di CDCNPA può inoltre essere convocato dagli organi sopra menzionati ogni qualvolta sia dagli stessi ritenuto opportuno, per riportare in merito a specifici fatti o accadimenti o per discutere di argomenti ritenuti di particolare rilievo nel contesto della funzione di prevenzione di reati.

Inoltre, in qualunque momento vi sia necessità di tempestiva informazione su specifici fatti o accadimenti, l'Organismo di Vigilanza informa senza indugio il Comitato Esecutivo e il Collegio dei Revisori Contabili.

Stante la necessità di garantire l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza di CDCNPA, laddove esso ritenga che per circostanze gravi e comprovabili sussistano inosservanze attuali o potenziali del Modello da parte del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori Contabili, l'Organismo ha diritto di riferire direttamente ai soci nonché di ottenere la convocazione dell'Assemblea dei Soci e essere ammesso a parteciparvi al fine di sottoporre all'Assemblea stessa l'adozione degli opportuni provvedimenti.

4.5 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, *report* e relazione previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni laddove non diversamente indicato.

CAPITOLO 5 - SISTEMA DISCIPLINARE

L'art. 6, co. 2, lett. e) e l'art. 7, co. 4, lett. b) del D. Lgs. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

-
- h) le persone del medesimo contesto lavorativo (si come definito nella *Procedura Whistleblowing*) del segnalante che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
 - i) i colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e attuale;
 - j) gli enti di proprietà del segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del Modello 231 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare (**Allegato 5**) saranno applicate ad ogni inosservanza delle disposizioni contenute nel Modello e/o nel Codice Etico e/o nella Procedura di Whistleblowing e/o nelle procedure operative consortili che regolano il funzionamento dei processi “core” del CDCNPA a prescindere dalla commissione di un reato e dallo svolgimento ed esito del procedimento penale eventualmente avviato dall’autorità giudiziaria nei casi in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Le misure disciplinari previste nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei membri del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori contabili, dei partner commerciali e dei consulenti per le inosservanze del Modello 231 sono espone nell’**Allegato 5** cui si rimanda.

CAPITOLO 6 - PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

6.1 Premessa

Al fine di dare efficace attuazione al proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e alla Procedura Whistleblowing, CDCNPA intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dei predetti documenti, sia all’interno sia all’esterno della propria organizzazione.

L’attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa è rivolta, ma dovrà, in ogni caso, essere improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza delle disposizioni che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L’attività di comunicazione e formazione è coordinata dall’Organismo di Vigilanza cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all’osservanza dei principi ivi contenuti.

6.2 Dipendenti

Ogni dipendente è tenuto ad: **(i)** acquisire consapevolezza dei principi e dei contenuti del Modello e della Procedura Whistleblowing; **(ii)** conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività; **(iii)** contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all’efficace attuazione del Modello, riportando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un’efficace e razionale attività di comunicazione, CDCNPA intende promuovere ed agevolare la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello e della Procedura Whistleblowing da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto.

A tal fine, l’Organismo di Vigilanza, anche attraverso le varie funzioni del Consorzio, provvede a:

- a) richiedere ai nuovi assunti la condivisione dei valori espressi dal presente Modello e la predisposizione ad osservare gli stessi;
- b) diffondere la conoscenza del presente Modello e della Procedura Whistleblowing.

L'Organismo di Vigilanza valuta l'idoneità delle modalità adottate per la diffusione del Modello e per la formazione del personale, tenuto conto del livello di responsabilità e del ruolo del destinatario nel Consorzio.

Deve essere, inoltre, garantita ai dipendenti la possibilità di accedere e consultare il Modello direttamente sull'*Intranet* del Consorzio in un'area dedicata. In ogni caso, per i dipendenti che non hanno accesso alla rete *Intranet*, tale documentazione dovrà loro essere messa a loro disposizione con mezzi alternativi.

Ai seguenti soggetti:

- componenti degli organi consortili
- personale direttivo e/o con funzioni di rappresentanza di CDCNPA
- dirigenti (ove nominati)
- personale con poteri di firma
- soggetti autorizzati ad esercitare poteri di impegno e spesa, ove presenti.

sarà consegnata copia cartacea della versione integrale del Modello e sarà ad essi richiesta una dichiarazione di osservanza dei principi del Modello.

6.3 Altri destinatari

L'efficacia del presente Modello può essere inficiata anche dall'instaurazione di rapporti di collaborazione o commerciali con soggetti lontani dagli obiettivi ed ai valori da esso previsti.

In tale ottica, l'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello, del Codice Etico e della Procedura Whistleblowing, oltre che dei presidi di controllo interni e dei criteri adottati da CDCNPA, dovrà essere indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con il Consorzio rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano CDCNPA senza vincoli di dipendenza (ad esempio: consulenti e altri collaboratori autonomi).

Al fine di favorire il rispetto del Modello da parte di tutti i soggetti che interagiscono a vario titolo con il Consorzio (collaboratori, consulenti, fornitori, clienti, outsourcers etc.), CDCNPA provvederà ad inserire nei nuovi contratti clausole che impegnino i terzi a non adottare atti o intrattenere comportamenti tali da determinare una violazione dei principi del Modello stesso o, comunque, ad informare detti soggetti dell'esistenza del Modello, indirizzandoli sulla relativa pagina del sito internet aziendale. In caso di inosservanza di tali obblighi, il Consorzio potrà disporre sanzioni che potranno arrivare fino alla risoluzione del contratto, con eventuale applicazione di penali. Inoltre, il Consorzio provvederà ad integrare la comunicazione verso terzi anche attraverso la pubblicazione sul sito internet di parte del Modello.

CAPITOLO 7 - ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO

7.1 Adozione del Modello

Il presente Modello è stato predisposto e adottato da CDCNPA sulla base delle norme contenute nel D. Lgs. 231/2001 nonché delle Linee Guida emanate da Confindustria e recepisce, altresì, i più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia.

Il presente Modello un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*" (in conformità alle precisazioni dell'art. 6 co. lett. a) del D. Lgs. 231/2001). In ragione del vigente statuto di CDCNPA lo stesso è stato comunque approvato dall'Assemblea dei Consorziati di CDCNPA a cui sono rimesse anche le

successive modifiche ed integrazioni. L'Assemblea dei Consorziati potrà incaricare il Comitato Esecutivo e/o ad un delegato designato dallo stesso, di apportare, sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza, quelle modifiche di carattere non sostanziale. Tali modifiche verranno comunicate all'Assemblea dei Consorziati e al Comitato Esecutivo con cadenza almeno semestrale e da questo ratificate o eventualmente integrate o modificate. La pendenza della ratifica non priva di efficacia le modifiche nel frattempo adottate.

7.2 Aggiornamento e adeguamento

L'**aggiornamento del Modello** è da considerarsi necessario nei casi di:

- i) intervento di modifiche normative o di interpretazione delle norme in tema di responsabilità amministrativa degli enti che comportino l'identificazione di nuove attività sensibili;
- ii) modificazioni dell'assetto interno del Consorzio e/o delle modalità di svolgimento delle attività aziendali che comportino l'identificazione di nuove attività sensibili (o variazione di quelle precedentemente identificate);
- iii) commissione dei reati individuati dal D. Lgs. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative inosservanze e/o violazioni accertate del Modello;
- iv) riscontro di significative e gravi carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo;
- v) formulazione di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia sulle Linee Guida di Confindustria.

La proposta di aggiornamento è approvata dall'Assemblea dei Consorziati del Consorzio sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza.

Una volta approvate le modifiche, l'Organismo di Vigilanza verifica, con le modalità indicate nel capitolo 6, la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno di CDCNPA.

Al di là dei casi sopradescritti, è responsabilità dell'Organismo di Vigilanza proporre senza indugio quelle modifiche al Modello che, a giudizio dello stesso, siano necessarie a migliorarne la funzionalità e la capacità di prevenzione dei reati.

In occasione della presentazione della relazione riepilogativa annuale, l'Organismo di Vigilanza presenta all'Assemblea dei Consorziati e al Comitato Esecutivo un'apposita nota informativa sulle variazioni eventualmente apportate al Modello in attuazione di quanto sopra previsto, al fine di farne oggetto di delibera di ratifica.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica, con cadenza almeno triennale, da disporsi mediante delibera del Comitato Esecutivo.

ALLEGATI

- 1) Codice Etico**
- 2) Reati Presupposto della Responsabilità dell'ente**
- 3) Matrice Attività/Reati**
- 4) Protocolli/Parte Speciale**
- 5) Sistema Disciplinare**